



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

Servizio Politiche ambientali

NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VIA, LA VAS E LA VInCA

(Istituito con Delibera della DGC n. 172 del 21/05/2010, DGC n. 52/2018, e DGC 143/2018 ai sensi della L.R.T. n.10 del 12 febbraio 2010 e della L.R.T. n.30 del 19 marzo 2015)

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 maggio 2022

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma relativo all'impianto esistente di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari della Soc. agr. Civita Ittica s.r.l.

Soggetti coinvolti nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA postuma

Proponente: Soc. agr. Civita Ittica s.r.l.

Autorità Competente: Comune di Piombino

Il giorno 17 maggio 2022, ore 10:00, presso la sala riunioni del Comune di Piombino, al secondo piano di Palazzo Appiani, si riunisce il Nucleo Tecnico di Valutazione per l'esame dello Studio preliminare ambientale di verifica di assoggettabilità a VIA postuma di competenza comunale.

Sono stati convocati:

per il Comune:

- il Servizio Progettazione/Gestione strumenti urbanistici;
- il Servizio Lavori Pubblici;
- il SUAP;
- il Geologo Comunale;

l'azienda USL Toscana Nord Ovest.

Il Dirigente del Servizio Politiche ambientali, Luca Favali, in qualità di Presidente, accerta che sono presenti per il Comune:

- | | |
|---------------------|---|
| - Laura Pescini | Servizio Progettazione/Gestione strumenti urbanistici |
| - Riccardo Banchi | Servizio Lavori Pubblici |
| - Serena Fossi | SUAP |
| - Stefano Vivarelli | Servizio Politiche ambientali |

Per l'azienda USL Toscana Nord Ovest: Roberto Bertani

Risulta assente il Geologo Comunale.

Iter amministrativo

- in data 25.02.2022, ns. prot. n. 7701/2022, la Soc. agr. Civita Ittica s.r.l. presentava al Comune di Piombino istanza di avvio del procedimento in oggetto; successivamente perfezionata e integrata in data 18.03.2022, ns. prot. n. 10384/2022, come da nostra richiesta del 04.03.2022, ns. prot. n. 8502/2022, effettuata ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs 152/2006;
- in data 23.03.2022, ns. prot. n. 11186/2022, la Soc. agr. Civita Ittica s.r.l. presentava un'integrazione volontaria alla documentazione di cui al punto precedente;
- il procedimento è stato avviato in data 25.03.2022;
- il progetto ricade nell'elenco di cui all'allegato IV, comma 1, lettera e), della parte seconda al D.Lgs. 152/2006;
- l'autorità competente è il Comune di Piombino ai sensi dell'art. 45 bis della L.R.T 10/2010;

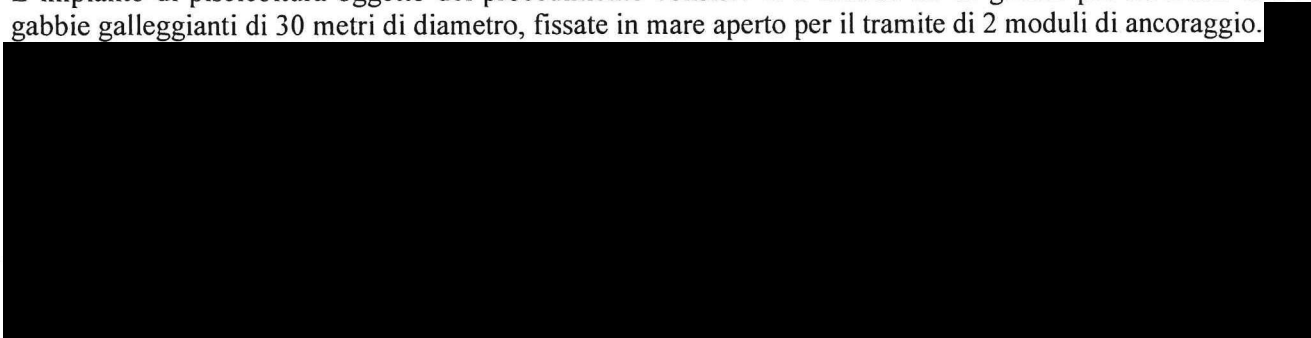
- nei procedimenti di competenza comunale l'Autorità competente è la Giunta comunale che adotta pertanto le pronunce di compatibilità ambientale sulla base delle valutazioni tecniche del NTV per effetto della D.G.C. n. 52/2018;
- in data 25.03.2022 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale lo Studio preliminare ambientale;
- nella medesima data è stato comunicato al Ministero della Transizione Ecologica (ns. prot. n. 11516), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ns. prot. n. 12316), al Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Toscana e l'Umbria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ns. prot. n. 11470), al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ns. prot. n. 11473), alla Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio (ns. prot. n. 11475), all'Ufficio delle Dogane di Livorno (ns. prot. n. 11477), all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) (ns. prot. n. 11479), alla Regione Toscana (ns. prot. n. 11483), al Dipartimento di Piombino Elba dell'ARPAT (ns. prot. n. 11485), all'Azienda USL Toscana Nord Ovest (ns. prot. n. 11481), alla Provincia di Livorno (ns. prot. n. 11492), alla Capitaneria di Porto di Livorno (ns. prot. n. 11493), all'Autorità portuale di Livorno (ns. prot. n. 11494), al Comune di Follonica (ns. prot. n. 11504), al Comune di Scarlino (ns. prot. n. 11498), all'Autorità marittima (ns. prot. n. 11499), all'Autorità portuale di Piombino (ns. prot. n. 11500) e ai Settori Programmazione Territoriale ed Economica e Lavori Pubblici dell'Ente (ns. prot. n. 11502) l'avvenuta pubblicazione della documentazione sopra detta al fine di ottenere, entro 30 giorni, eventuali pareri, osservazioni e contributi tecnici;
- ai sensi dell'art. 19, comma 6, della parte seconda al D.Lgs 152/2006, l'autorità competente deve adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA;
- in data 14.04.2022, ns. prot. n. 14164/2022, perveniva al Servizio Politiche ambientali il parere del Settore PTE dell'Ente;
- in data 22.04.2022, ns. prot. n. 15507/2022, l'ASL Toscana Nord Ovest inviava il proprio parere di competenza sullo Studio preliminare ambientale;
- in data 27.04.2022, ns. prot. n. 16128/2022, perveniva il parere di ARPAT sulla procedura in oggetto;
- in data 28.04.2022, ns. prot. n. 16213/2022, perveniva il contributo tecnico del Comune di Scarlino;
- in data 02.05.2022, ns. prot. n. 16456, n. 16457, n. 16460 e n. 16462, veniva convocato, per la data odierna, il NTV del Comune di Piombino.

Descrizione del progetto

Il procedimento in oggetto riguarda l'impianto esistente di piscicoltura della Società agr. Civita Ittica s.r.l.. L'impianto è collocato in un'area di mare di 86 ha a circa 4 miglia dal Porto commerciale di Piombino, rilasciata in concessione dal Comune di Piombino nel 2018 con provvedimento di "autorizzazione di anticipata occupazione" (prov. n. 27 del 05/09/2018). L'area di mare ricade all'interno dello specchio acqueo dedicato alla produzione e allevamento di pesci del Comune di Piombino. Il proponente gestisce già da anni l'impianto di acquacoltura collocato nell'area di mare adiacente all'impianto oggetto del procedimento. La prossimità con lo specchio d'acqua già in utilizzo garantisce un'ottimizzazione logistica e del traffico di imbarcazioni nell'area.

La Soc. Agr. Civita Ittica s.r.l. opera con esperienza ventennale nel settore dell'allevamento di spigole e orate e fa parte di un Gruppo impegnato a 360° nel settore ittico: dall'approvvigionamento delle materie prime fino alla vendita sui banchi delle principali catene della GDO.

L'impianto di piscicoltura oggetto del procedimento consiste in 2 moduli da 12 gabbie per un totale di 24 gabbie galleggianti di 30 metri di diametro, fissate in mare aperto per il tramite di 2 moduli di ancoraggio.



produzione annua totale delle 24 gabbie a regime, sarà quindi pari a circa 1.100 ton.

L'alimentazione viene effettuata quotidianamente, fino a due volte al giorno nelle gabbie da ingrasso e fino a tre volte al giorno in quelle da pre-ingrasso, con l'ausilio di diverse imbarcazioni in relazione alle diverse tipologie di mangime da somministrare, ciascuna dotata di un cannone ad aria compressa.

I mangimi utilizzati dalla Società agr. Civita Ittica s.r.l., autorizzati dalla GDO, presentano le seguenti caratteristiche: assenza di organismi geneticamente modificati, assenza di sostanze inquinanti come PCB, metalli pesanti, muffe, micotossine, chemioterapici. Il rispetto di un coefficiente massimo di densità di allevamento tale da consentire agli esemplari allevati di muoversi liberamente permette di assimilare l'alimento in maniera più efficiente e naturale.

Le operazioni di pesca vengono effettuate, generalmente, più volte nell'arco della settimana.

Il giorno precedente la pesca le gabbie da cui viene prelevato il pesce vengono messe a digiuno per evitare la permanenza di residui alimentari nel tratto intestinale.

Valutazioni tecniche di competenza

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 - "Norme in materia ambientale";
- la L. n. 241/1990 - "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la L.R. n. 10/2010 - "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la D.G.R. n. 931 del 22/07/2019 - "Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010";
- la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)";
- il Regolamento per l'uso del demanio marittimo del Comune di Piombino;

Premesso che:

- la Società agr. Civita Ittica s.r.l., P.IVA 0381140231, è titolare dell'autorizzazione per anticipata occupazione n. 27 del 05/09/2018 per l'area di mare su cui ricade il progetto;
- il progetto in esame interessa un impianto di piscicoltura già esistente dal 2019;
- alla data odierna non è stato ancora emanato il decreto di cui all'art. 111 del D.Lgs. 152/2006 che *"individui i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura"*;
- in data 18/03/2022, prot. n. 10419, è pervenuto all'Amministrazione comunale l'accordo sottoscritto tra i titolari delle concessioni demaniali per acquacoltura situati nell'area a mare individuata dal Comune di Piombino per la realizzazione di un monitoraggio congiunto delle attività di allevamento sull'ambiente marino.

Dato atto che:

1. l'istanza presentata dalla Società agr. Civita Ittica s.r.l. è corredata da:

- a) Studio preliminare ambientale;
- b) Allegato 1 allo studio preliminare ambientale: "Tavola Ubicazione specchio acqueo, dettaglio ubicazione, sezione tipo impianto, documentazione fotografica";
- c) copia del versamento dei diritti di istruttoria;

d) dichiarazione sostitutiva imposta di bollo;

e) procura firmata al tecnico incaricato;

2. l'area in cui ricade l'impianto rientra all'interno dello specchio acqueo dedicato alla produzione e allevamento di pesci, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 104 del 27.03.2013, così come integrata con successiva deliberazione n. 227 del 17 luglio 2013 e recepita definitivamente dal Regolamento per l'uso del demanio marittimo del Comune di Piombino approvato con D.C.C. n. 46 del 23.05.2017;

3. sono già presenti all'interno della suddetta area altre cinque attività di cui quattro di acquacoltura e una di mitilicoltura;

4. tutti i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA sulle attività di piscicoltura presenti nell'area sopra detta hanno stabilito di non assoggettare i progetti degli impianti a valutazione di impatto ambientale;

5. il proponente nello Studio preliminare ambientale prende in esame le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali legate all'impianto esistente di acquacoltura, in particolare:

a) per quanto riguarda le componenti colonna d'acqua e sedimento. Il proponente sostiene che *"l'impatto sulla colonna d'acqua deriva dal rilascio soprattutto di azoto (N) e carbonio (C), come sostanze solubili, e di particolato di piccole dimensioni, con un tempo di affondamento molto lungo. Il rilascio dipende a sua volta dalla biomassa presente, dalla quantità di cibo metabolizzata e dal tasso di escrezione dei pesci. [...]Tenendo quindi presenti le caratteristiche produttive del progetto [...], utilizzando le stime di Islam (2005) [...] la presenza delle gabbie aumenta il trofismo del sito ma in maniera moderata e, probabilmente, con un rapido trasferimento nella rete trofica"*;

b) per quanto riguarda l'accumulo di fouling al fondo riconoscendo che *"sia l'attività stessa, la quale prevede pulizie e sostituzioni periodiche delle strutture a scadenze programmate (ad es. reti d'allevamento), sia l'azione del moto ondoso, possono causare la caduta di questo tipo di materiale sul fondo, specialmente di mitili vivi o di valve di mitili morti"*, tuttavia sottolinea con diversi esempi come *"la letteratura scientifica disponibile al momento non consideri a priori questo fenomeno come un impatto negativo"*; sulla base di ciò il proponente dichiara che *"risulta chiaro pertanto che gli effetti sull'ambiente di tali depositi, da un lato risultano localizzati sotto i moduli, trattandosi di precipitazioni di materiale grossolano, e dall'altro che la loro presenza non possa essere a priori considerata un elemento negativo, ma da valutare inserendolo nel contesto complessivo degli altri impatti"*. Ad ogni modo *"la società con lo scopo monitorare la colonizzazione delle strutture da parte dei mitili e tenerla quindi sotto controllo, si impegna a rimuovere le larve ad una grandezza di pochi mm, favorendo la loro dispersione in acqua. La rimozione viene effettuata tramite azione meccanica su tutte le strutture l'impianto, in particolare:*

- Reti: pulizia con dischi specifici di carbonio ruotanti a pressione con azione di frizione, distaccamento e sminuzzamento delle larve [...];

- Tubolari in polietilene: sia in superficie (parte strutturale della gabbia), che a 16 mt profondità, a livello dell'anello di zavorramento (sinker tube) si mantiene pulita la superficie attraverso l'utilizzo di anelli di cima o altro materiale che con il movimento delle correnti e del moto ondoso si muovono lungo i tubolari impedendo così la colonizzazione delle larve di cozza [...];

- Cime reticolari, briglie e linee di ancoraggio: pulizia con operatori subacquei.

Nel caso in cui, la procedura sopra indicata, non sia sufficiente a mantenere il controllo completo della crescita dei mitili sulle strutture dell'impianto, è prevista anche la loro rimozione in fase adulta, dalle cime reticolari, briglie e linee di ancoraggio, mediante l'utilizzo di operatore subacqueo e cestello di raccolta";

c) ha valutato l'effetto cumulativo dell'impianto nell'area prendendo come riferimento il concetto di Zone di Effetto Ammissibile (AZE), ossia le zone di rispetto per ogni sito in concessione in cui un certo livello di impatto ambientale è considerato accettabile, e il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) definiti dalla Guida Tecnica dell'ISPRA sull'assegnazione di zone marine per l'acquacoltura (AZA); sulla base di ciò il proponente sostiene che *"in ogni caso il piano di monitoraggio previsto dalla Guida Tecnica considera il posizionamento di almeno una stazione di controllo a 1000 m sopra corrente, considerandola come parametro di confronto e prevedendo che a tale distanza gli effetti ambientali si possano considerare nulli. I monitoraggi effettuati dalla società richiedente negli anni 2016-2020 confermano quanto sopra scritto, rilevando che la maggior parte dei parametri monitorati, già nelle stazioni a 25 m e a 50 m dalle gabbie non sono significativamente alterati rispetto ai valori della stazione di controllo. Tale affermazione è confermata anche dall'esame dei dati forniti dall'Amministrazione Comunale e relativi ai monitoraggi sugli altri impianti installati da più anni; in tutti i report è facile verificare come incremento della perturbazione ambientale risulti sensibile solo sotto i moduli di allevamento per decadere fino a valori pressoché indisturbati allontanandosi anche di pochi metri dai moduli stessi e sicuramente non interessando aree al di fuori della AZE. Inoltre, l'ubicazione relativa e le ampiezze delle aree assegnate in concessione, rispetto alle posizioni e dimensioni delle aree occupate dai moduli produttivi (che fu eseguita a suo tempo già applicando*

critéri “moderni” di geometria e localizzazione, ripresi ed ampliati dalle “linee guida” ISPRA), garantiscono la compartimentazione degli effetti, limitandoli ad ogni singola area al di sotto dei moduli di allevamento”. Il proponente, inoltre, citando degli estratti delle conclusioni dei monitoraggi che i consulenti ambientali hanno effettuato presso gli altri concessionari presenti nel golfo, conclude che “Considerando quindi che le gabbie degli altri concessionari nell'area sono distanti dalle gabbie dell'attività in oggetto più di 400 m, si può affermare che l'effetto cumulativo della presenza delle diverse attività nel caso specifico sia praticamente nullo o trascurabile”;

d) al fine di dimostrare la compatibilità ambientale dell'intervento ha preso a riferimento alcuni paragrafi della Guida Tecnica di ISPRA e in particolare ha:

- confrontato le caratteristiche dell'area marina che ospita l'impianto con i parametri per l'analisi di idoneità di zone marine per la piscicoltura, rilevando che “la zona in cui si svolge l'attività in oggetto rientra negli intervalli definiti ottimali o idonei per tutti i parametri della tabella”;

- valutato la capacità portante per il sito di piscicoltura con il metodo di valutazione indiretta definito dalla Guida, ottenendo una massima produzione consentita per il sito di “1952,40 tonnellate/anno per entrambi i reticoli (intera attività). La produttività dell'attività in oggetto è dichiarata dalla società Civita Ittica pari a circa 1000 -1.100 tonnellate/anno, pertanto risulta compatibile”;

- valutato se la batimetria del sito e l'altezza delle gabbie installate permettono la dispersione del particolato rilasciato nell'ambiente ottenendo un riscontro positivo;

e) ha stimato i possibili effetti dell'impianto sulla balneazione sostenendo che “la fascia di mare esclusivamente riservata alla balneazione è quella compresa tra la battigia ed i 200 metri dalla spiaggia e/o coste basse come quelle del golfo di Follonica e che gli impianti di allevamento sono a distanze di oltre 3 miglia dalla costa (quasi 6 km), risultando così poco probabile una interferenza diretta, infatti in tutti questi anni in cui diverse aziende di acquacoltura si sono insediate nell'area, non è stata rilevata una benché minima influenza sulla balneabilità, circostanza questa di cui si dà atto nel rapporto ARPAT”;

f) non prevede l'utilizzo e lo stoccaggio di alcun tipo di materiale pericoloso;

g) nella definizione del rischio di incidente sostiene che “oltre ai normali rischi connessi alla navigazione ed alla sosta in mare aperto per gli operatori, il rischio di incidenti per l'ambiente è limitato ad episodi poco probabili di fughe del pesce allevato che comunque, proprio per le caratteristiche autoctone, non è in grado di alterare in alcun modo l'equilibrio delle specie presenti in loco”;

h) ha preso in esame gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti al progetto in oggetto rilevando che:

- “le norme di attuazione del Regolamento Urbanistico (versione aggiornata alle varianti – ottobre 2020) regolano gli impianti di acquacoltura esclusivamente a terra agli artt. 78 e 81 individuando nelle sottozone E7 le aree per impianti di acquacoltura e produzione ittica”;

- “l'area interessata all'impianto, in concessione al Demanio marittimo, ricade in una zona più ampia che il Comune ha individuato come area marina idonea allo svolgimento di attività di acquacoltura nel Golfo di Follonica”;

- “l'area di interesse non interessa né direttamente né indirettamente i siti della Rete Natura 2000, pertanto non si ritiene necessario fare la valutazione di incidenza ambientale”;

- “allo stato attuale ancora non sono state emanate norme tecniche nazionali che definiscono i requisiti per regolamentare tali attività come previsto dal D.lgs. 152/06 art. 111, per il rilascio delle concessioni da parte delle autorità preposte per la realizzazione d'impianti d'acquacoltura in acque marine o salmastre”;

- “è esclusa la presenza di posidonia al di sotto dell'impianto, sia in via teorica poiché a profondità maggiori di 25 mt la fotosintesi dell'alga risulta pressoché inibita, che come riscontrato dalle documentazioni fotografiche subacquee sviluppate per i vicini impianti di acquacoltura esistenti”;

- “il sito specifico interessa la batimetria dei 34 m e si trova a circa 3,3 miglia nautiche dalla costa e quindi anche dalle zone balneari”;

- “l'ubicazione delle gabbie è lontana (molto oltre mezzo miglio consigliato internazionalmente) dalle rotte di grandi navi e fuori dalle aree ristrette all'ancoraggio ed alla manovra da ordinanze locali”;

- “le gabbie sono installate ad elevate profondità (maggiori di 20 m) e con altezza delle reti di contenimento non superiore ad un terzo della profondità del fondale”;

i) ha preso in esame eventuali alternative di localizzazione e di realizzazione sostenendo che “la scelta del sito è stata dettata dall'esigenza di garantire un corretto funzionamento del sistema di allevamento in gabbie galleggianti in tutte le condizioni di moto ondoso, sufficientemente vicino alla costa ma tale da assicurare il minimo impatto ambientale con la totale dispersione e mineralizzazione delle deiezioni organiche lasciate dalle popolazioni ittiche allevate che avviene in un fondale limoso fangoso, non colonizzato dalla prateria di posidonia. [...] La scelta di gabbie galleggianti di diametro 30mt, garantisce, anche in condizioni di mare agitato, una flessibilità del reticolo, degli anelli e delle reti, garantendo l'impianto da cedimenti e quindi da

dannose fughe delle popolazioni ittiche in allevamento, limitando al minimo lo stress dei pesci in gabbia e favorendo tempestivi interventi in condizioni avverse o subito dopo forti mareggiate”;

l) ha dichiarato di aver già messo in atto alcune misure di mitigazione come la rotazione delle vasche e la riduzione della quantità di mangime somministrato;

m) propone un piano di monitoraggio che:

- “aderisce per frequenza, disposizione geometrica e parametri rilevati alle linee guida ISPRA e rispetterà la forma di restituzione richiesta nell’Ordinanza comunale, comprendendo anche indicazioni su possibili variazioni dei protocolli produttivi”;

- “prevederà inoltre una mappatura dell’estensione del deposito delle valve sul substrato ed una stima sulla quantificazione del fenomeno ed una valutazione sull’efficacia delle misure di mitigazione adottate”;

- “relativamente al monitoraggio della colonna d’acqua, in caso che i valori fuori soglia interessino tutta l’area monitorata, si procederà a verificare se l’anomalia sia dovuta all’impianto oppure non dipenda da fattori ambientali indipendenti dall’impianto stesso”;

- “i report dei monitoraggi ambientali saranno completi delle tabelle di biomassa, contenendo nelle conclusioni le considerazioni del consulente/tecnico ambientale che, oltre alla determinazione degli indici AMBI e M-AMBI, forniranno indicazione di eventuali suggerimenti oppure la non necessità di suggerimenti da segnalare, secondo la struttura di seguito indicata”;

- “sarà cura di questa società eseguire il monitoraggio nelle peggiori condizioni di carico organico ossia al di sotto della gabbia con maggiore densità di pesce, fornendo le caratteristiche degli impianti, dettagliando il numero di gabbie per modulo, il numero dei moduli installati, le coordinate dei moduli, una proposta di individuazione delle gabbie in cui sarà misurato il carico di biomassa per gabbia ed avendo cura di evidenziare le eventuali variazioni nel tempo, eventuali episodi, programmati o accidentali, che abbiano modificato sostanzialmente le caratteristiche sopra elencate o l’assenza di episodi”;

- “la struttura del monitoraggio così descritta e la forma dei report sarà mantenuta invariata indipendentemente dal consulente/tecnico ambientale, salvo autorizzazione dell’autorità competente”;

n) delle ulteriori misure di mitigazione scaturite dall’esercizio in atto o proposte dalla Società agr. Civita Ittica s.r.l.:

- “come già parzialmente in atto, l’azienda continuerà ed estenderà la rotazione colturale delle vasche al fine di dare periodi di riposo al fondale sottostante monitorando l’efficacia con analisi ad hoc sotto le gabbie lasciate inattiva”;

- “l’azienda, produttrice primaria di mangimi, sta mettendo a punto particolari formulati leggeri, in grado di ridurre aumentare l’assorbimento da parte del pesce, nell’interesse comune (ambientale ed economico) di ridurre le perdite che si depositano al fondo”;

- “la società si impegna a misurare e ove necessario asportare, nei limiti consentiti dalla tecnologia, le valve dei mitili depositate, documentando l’attività subacquea con apposito materiale filmato, prima, durante e dopo l’intervento”;

- “la società si impegna ad istituire una procedura e ad impiegare macchinari che consentano in futuro la rimozione dei mitili dagli impianti impedendo il più possibile ai bivalvi di precipitare sul fondo”;

- “si intende inoltre precisare che, su eventuale disposizione dell’autorità pubblica, il proponente si impegna a partecipare ad eventuali piani unitari di monitoraggio su aree marine più vaste per gli aspetti ambientali e/o di sicurezza della navigazione”;

- “qualora dai risultati di monitoraggio dovessero emergere criticità, saranno adottate idonee procedure di correzione dei protocolli produttivi”;

o) sostiene che “l’azienda a regime fra terra e mare, darà occupazione a circa 50 unità lavorative; a queste va aggiunto, tutto l’indotto che si genera con una serie di servizi, [...] i fornitori di materiali e servizi informatici, cartoleria in generale, materiale subacqueo, cassette, etichette, pallet, carburanti per i natanti e quant’altro necessita per la gestione dell’impianto e per il confezionamento del pesce”.

Tenuto conto dei pareri e contributi tecnici pervenuti che si allegano alla presente.

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto.

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente.

Il NTV a seguito di un'ampia discussione, per quanto dichiarato dal proponente nello Studio preliminare ambientale e per quanto sopra, valuta non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e ritiene tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, di formulare le seguenti prescrizioni:

1. deve essere attuato il piano di monitoraggio ambientale come proposto dalla Società agr. Civita Ittica s.r.l. nello Studio preliminare ambientale, rispettando anche quanto già comunicato con la nota del 28/02/2022, agli atti Arpat prot. n. 15361 del 01/03/2022 e agli atti del Comune di Piombino con prot. n. 7888 del 01/03/2022. In sintesi, il monitoraggio ambientale di tipo 3 deve essere condotto nella colonna d'acqua e sul sedimento, semestralmente sui parametri previsti e nei punti selezionati come sintetizzato nella tabella 5-5 della Guida tecnica AZA – Ispra (2020).

I punti di campionamento sotto le gabbie previsti dovranno essere collocati al di sotto della gabbia con maggiore densità di pesce.

La disposizione finale dei punti e le relative coordinate dovranno essere concordate con ARPAT, così come la struttura dei report.

La struttura del monitoraggio e la forma dei report deve essere mantenuta invariata indipendentemente dal consulente/tecnico ambientale, salvo autorizzazione dell'autorità competente o di ARPAT.

La Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve altresì indicare, mediante sigla e coordinate, i punti di campionamento. Nei monitoraggi semestrali devono essere confrontati tutti i dati raccolti nell'arco dell'intero periodo di monitoraggio dal primo all'ultimo anno.

Il monitoraggio semestrale deve contenere:

- a) le caratteristiche degli impianti, dettagliando il numero di gabbie per modulo, il numero dei moduli installati, le coordinate dei moduli, una proposta di individuazione delle gabbie in cui sarà misurato il carico di biomassa per gabbia, avendo cura di evidenziare le eventuali variazioni nel tempo, eventuali episodi, programmati o accidentali che abbiano modificato sostanzialmente le caratteristiche sopra elencate o l'assenza di episodi;
- b) l'evidenza dei risultati degli interventi di pulizia e/o sostituzione delle strutture (per esempio reti d'allevamento e sistemi di ancoraggio);
- c) l'evidenza dei risultati degli interventi di rimozione delle larve dei mitili, dei mitili in fase adulta e dei bivalvi in generale dalle strutture (per esempio reti, tubolari, cime reticolari, briglie e linee di ancoraggio) al fine di monitorare la colonizzazione delle strutture da parte dei mitili e tenerla sotto controllo;
- d) i risultati ottenuti dalle misurazioni delle valve dei mitili depositate e il materiale filmato dall'attività subacquea prima, durante e dopo l'intervento;
- e) i risultati dell'attività di mappatura dell'estensione del deposito delle valve sul substrato;
- f) i risultati ottenuti delle verifiche effettuate sotto le gabbie lasciate inattive a seguito della rotazione colturale;
- g) i risultati derivanti dall'applicazione della procedura di riduzione della quantità di mangime somministrato all'allevamento;
- h) i risultati ottenuti dalla verifica della colonna d'acqua; in caso di valori fuori soglia che interessino tutta l'area monitorata, il monitoraggio deve indicare altresì se l'anomalia sia dovuta all'impianto oppure non dipenda da fattori ambientali indipendenti dall'impianto stesso;
- i) le tabelle di biomassa, gli indici AMBI e M-AMBI;
- l) le coordinate della posizione del correntometro ed i risultati del movimento delle acque e della intensità e direzione delle correnti presenti nell'area, rilevati con l'installazione del correntometro nell'area dell'impianto; il correntometro deve essere installato per due anni dal momento della installazione già richiesta con Ordinanza n. 7/2021. La durata di installazione del correntometro potrà essere prolungata su richiesta di ARPAT a seguito dei risultati delle misurazioni;
- m) le considerazioni del consulente/tecnico ambientale e le indicazioni di eventuali suggerimenti oppure la non necessità di suggerimenti da segnalare.

I risultati dei monitoraggi devono essere tempestivamente inviati al Comune di Piombino e ad ARPAT.

2. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve attuare le variazioni dei protocolli produttivi eventualmente resi necessari dai risultati ottenuti dal monitoraggio di cui al punto 1. Le variazioni devono essere trasmesse tempestivamente al Comune di Piombino e ad ARPAT;

3. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve predisporre, e comunicare al Comune di Piombino e ad ARPAT, apposita procedura per gli interventi di pulizia e/o sostituzione delle strutture (per esempio reti d'allevamento e sistemi di ancoraggio); in particolare, la procedura deve riportare le motivazioni, le tempistiche, le strutture interessate, le attrezzature utilizzate e le modalità di pulizia e/o sostituzione, e deve, inoltre, descrivere le

modalità di gestione/smaltimento dei rifiuti prodotti dalle procedure sopra dette. Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

4. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve predisporre, e comunicare al Comune di Piombino e ad ARPAT, apposita procedura per la rimozione delle larve dei mitili, dei mitili in fase adulta e dei bivalvi in generale dalle strutture (per esempio reti, tubolari, cime reticolari, briglie e linee di ancoraggio) al fine di monitorare la colonizzazione delle strutture da parte dei mitili e tenerla sotto controllo; in particolare, la procedura deve riportare le motivazioni, le tempistiche, le strutture interessate, le attrezzature utilizzate e le modalità di pulizia, deve, inoltre, descrivere le modalità di gestione/smaltimento dei mitili rimossi. Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

5. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve comunicare preventivamente al Comune e ad ARPAT eventuali modifiche dell'impianto rispetto a quanto comunicato nello studio preliminare ambientale e, comunque, la massima produzione dell'impianto non deve superare la capacità portante per il sito di piscicoltura;

6. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve comunicare tempestivamente ai Comuni che si affacciano sul Golfo di Follonica eventuali "fughe" di pesci causate dalle mareggiate, dalle post mareggiate, dalle rotture delle reti oppure da incidenti ogni volta che esse si verificano. La comunicazione deve indicare la specie coinvolta dalla "fuga" e la dimensione della specie. A tal fine, la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve predisporre, e comunicare ai Comuni che si affacciano sul Golfo di Follonica, una procedura per la gestione dei suddetti eventi che descriva le modalità di comunicazione e le modalità di raccolta e smaltimento dei pesci eventualmente spiaggiati sulla costa e/o morti in mare prodotti dalle "fughe". Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

7. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve inviare al Comune di Piombino e ad ARPAT una procedura in cui viene descritto come si intendono gestire e smaltire i pesci morti all'interno delle gabbie di allevamento. Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

8. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve trasmettere al Comune di Piombino e ad ARPAT la procedura di rotazione colturale delle vasche realizzate al fine di dare periodi di riposo al fondale sottostante. Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

9. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve trasmettere al Comune di Piombino e ad ARPAT la procedura di riduzione della quantità di mangime somministrato all'allevamento. Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

10. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve inviare al Comune di Piombino e ad ARPAT la procedura di mappatura dell'estensione del deposito delle valve sul substrato che deve contenere le modalità di valutazione dell'estensione dell'area interessata dal deposito, le modalità di quantificazione del numero di valve e le modalità di valutazione sull'efficacia delle misure di mitigazione adottate. Eventuali variazioni della procedura devono essere tempestivamente comunicati al Comune di Piombino e ARPAT, motivando e descrivendo la consistenza di tali variazioni;

11. la Società agr. Civita Ittica s.r.l. deve aderire al monitoraggio ambientale unitario con le aziende che insistono sull'area predisposta per gli allevamenti di piscicoltura.

Il Presidente del NTV dichiara terminati i lavori del NTV alle ore 11:20.

Visto, letto e sottoscritto

Luca Favali

Laura Pescini

Riccardo Banchi

Serena Fossi

Stefano Vivarelli

Roberto Bertani

